



Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
(1) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	<p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse ogniqualvolta:</p> <p>1. il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca <b>avvantaggi un cliente a discapito di un altro</b>, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi;</p>	<p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p>	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	<p>La Banca assicura il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione del Regolamento Finanza che definisce le regole e i principi generali che la Banca adotta nei confronti della clientela, per la prestazione dei servizi di investimento, in conformità alla normativa vigente;</li> <li>- adozione dei documenti di regolamentazione interna riportati all'art. 1.4 della <i>Policy</i> di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse (di seguito il "Codice di comportamento") che contengono regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, delle strategie e delle procedure interne adottate dalla Banca;</li> <li>- formalizzazione delle regole di gestione degli ordini nella <i>Policy</i> di esecuzione e trasmissione degli ordini;</li> <li>- storicizzazione delle informazioni relative all'inserimento dell'ordine da parte delle procedure informatiche per verificare il rispetto della priorità di inserimento/ricezione degli ordini, secondo quanto previsto nella <i>Policy</i> di esecuzione e trasmissione degli ordini;</li> </ul>
	2. la Banca esegua l'ordine di un cliente con <b>contropartita</b>	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela	- adozione del Regolamento Finanza che definisce le regole e i principi generali che la



	<p><b>il portafoglio di proprietà</b>, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato <i>broker</i> terzo, realizzando un guadagno o evitando una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso;</p>	<p>una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	<p>Banca adotta nei confronti della clientela, per la prestazione dei servizi di investimento, in conformità alla normativa vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione del "Codice di comportamento";</li> <li>- formalizzazione della strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini dei clienti (<i>Execution/Transmission Policy</i>), nella quale è indicata per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione / <i>broker</i> contemplate/i.</li> </ul>
	<p><b>3.</b> nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di <b>consulenza</b> in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
(2) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO	Servizio non prestato	Servizio non prestato	Servizio non prestato	Servizio non prestato
(3) COLLOCAMENTO SENZA ASSUNZIONE A FERMO NE' ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE	<p>1) Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ potrebbe trattarsi di <b>strumenti finanziari di propria emissione</b>;</li> <li>➢ gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da <b>soggetti in rapporto di credito con la Banca</b>. In</li> </ul>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona</p>	<p>Strumenti di emissione della Banca</p> <p>Strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.</p>	<p>Misure di gestione adottate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;</li> <li>- nel caso di percezione di incentivi da parte dell'emittente ovvero nel caso di rapporti di fornitura, partecipazioni o affari con l'emittente, la Banca</li> </ul>

	<p>tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano <b>incentivi</b>, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;</li> <li>➤ trattasi di strumenti di un <b>emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.</b></li> </ul>	<p>diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio</p>		<p>definisce nella propria <i>Policy</i> sugli <i>inducement</i> la tipologia di incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di <i>disclosure</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione del “Codice di comportamento”;</li> <li>- indipendenza del sistema retributivo degli operatori di <i>front office</i> rispetto alle performance conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento.</li> </ul>
	<p>2) Nell'ambito dell'erogazione del servizio di collocamento potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di negoziazione per conto proprio sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionali più alti.</p>	<p>Vedi tipologie di conflitto individuate nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.</p>	<p>Vedi tipologie di strumenti finanziari descritti nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.</p>	<p>Vedi misure di gestione descritte nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.</p>
	<p>3) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche <b>attività di consulenza</b> in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</li> <li>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</li> <li>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</li> <li>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo,</li> </ul>	<p>Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela nell'ambito del servizio di collocamento.</p>	<p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>

		sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.		
(4) COLLOCAMENTO CON ASSUNZIONE A FERMO OVVERO ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.
(5) GESTIONE DI PORTAFOGLI	Servizio non prestato	Servizio non prestato	Servizio non prestato	Servizio non prestato
(6) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	<p>1) La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti che genera conflitti di interesse se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ a tale attività sia <b>abbinata la prestazione di altri servizi</b> di investimento;</li> <li>➤ abbia ad oggetto <b>strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società</b> con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari;</li> <li>➤ abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.</li> </ul>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	Tutti gli strumenti e prodotti finanziari oggetto di consulenza (a richiesta del cliente o su iniziativa della Banca).	<p>La Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta i seguenti provvedimenti organizzativi ed operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione a livello di contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento dell'obbligo di fornire consulenza per operazioni aventi ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari;</li> <li>- adozione del "Codice di comportamento";</li> <li>- indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento;</li> <li>- la consulenza in materia di investimenti è: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestata unicamente da</li> </ul> </li> </ul>



				<p>personale autorizzato e chiaramente individuato;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• basata su un predefinito set di informazioni necessarie per una corretta profilazione della clientela;</li><li>• associata a una valutazione di adeguatezza che utilizza appositi programmi integrati nell'applicativo gestionale;</li></ul> <p>- informativa al cliente sulla natura delle raccomandazioni fornite nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza);</p> <p>- definizione nella <i>Policy</i> sugli <i>inducement</i> degli incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di <i>disclosure</i></p> <p>- consegna al cliente di apposita dichiarazione di adeguatezza, opportunamente sottoscritta.</p>
--	--	--	--	--